2026/2070

18.9.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2070 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2026

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2026/164 per quanto riguarda il 2-cloroetanolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Una soluzione acquosa di cloruro di colina e un preparato di cloruro di colina sono stati autorizzati come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/164 della Commissione ([2]).

(2) Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2026/164 il livello di 2-cloroetanolo è espresso in modo erroneo, dato che il livello espresso corrisponde al livello di 2-cloroetanolo negli additivi in questione ma non nella sostanza attiva. Inoltre il livello non dovrebbe riferirsi al 2-cloroetanolo, bensì alla somma di ossido di etilene e 2-cloroetanolo espressa in ossido di etilene.

(3) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2026/164.

(4) Per tutelare il legittimo affidamento degli operatori del settore dei mangimi e ai fini della certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2026/164.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) 2026/164 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/164 della Commissione, del 26 gennaio 2026, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di una soluzione acquosa di cloruro di colina e di un preparato di cloruro di colina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 795/2013 (GU L, 2026/164, 27.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/164/oj).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 febbraio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite								
3a890i	Cloruro di colina	*Composizione dell'additivo* Soluzione acquosa con un tenore minimo del 74 % di cloruro di colina *Caratterizzazione della sostanza attiva* Cloruro di colina $C_5H_{14}Cl{\cdot}NO$ Numero CAS: 67-48-1 Forma solida, prodotta mediante sintesi chimica Criteri di purezza: min. 99 %, base anidra 2-cloroetanolo: massimo 40 mg/kg di ossido di etilene ([1]) (somma di ossido di etilene e 2-cloroetanolo espressa in ossido di etilene) *Metodo di analisi* ([2]) Per la determinazione del cloruro di colina nell'additivo per mangimi, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell'acqua di abbeveraggio: cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD)	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveraggio. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio. 3. L'uso simultaneo di cloruro di colina nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio non è consentito. 4. L'etichetta dei mangimi destinati a pollame e suini contenenti cloruro di colina deve riportare la dicitura: «Si raccomanda di non superare i livelli supplementari di 1 000 mg di cloruro di colina/kg di mangime completo per pollame e suini.». 5. Le istruzioni per l'uso dei mangimi destinati a pollame o suini contenenti cloruro di colina devono riportare la dicitura: «Non è consentito l'uso simultaneo con l'acqua di abbeveraggio cui è stato aggiunto cloruro di colina.».	16 febbraio 2036

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
							6. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	

([1]) Sebbene sia espresso in ossido di etilene, il livello di 40 mg si riferisce alla presenza dell'impurità 2-cloroetanolo. Il metodo di analisi richiede che il 2-cloroetanolo sia espresso in questo modo.
([2]) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=it.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite								
3a890ii	Cloruro di colina	*Composizione dell'additivo* Preparato con un tenore minimo del 50 % di cloruro di colina Forma solida	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveraggio.	16 febbraio 2036

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
		Caratterizzazione della sostanza attiva Cloruro di colina $C_5H_{14}Cl{\cdot}NO$ Numero CAS: 67-48-1 Forma solida, prodotta mediante sintesi chimica Criteri di purezza: min. 99 %, base anidra 2-cloroetanolo: massimo 40 mg/kg di ossido di etilene ([1]) (somma di ossido di etilene e 2-cloroetanolo espressa in ossido di etilene) *Metodo di analisi* ([2]) Per la determinazione del cloruro di colina nell'additivo per mangimi, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell'acqua di abbeveraggio: cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD)					2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio. 3. L'uso simultaneo di cloruro di colina nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio non è consentito. 4. L'etichetta dei mangimi destinati a pollame e suini contenenti cloruro di colina deve riportare la dicitura: «Si raccomanda di non superare i livelli supplementari di 1 000 mg di cloruro di colina/kg di mangime completo per pollame e suini.». 5. Le istruzioni per l'uso dei mangimi destinati a pollame o suini contenenti cloruro di colina devono riportare la dicitura: «Non è consentito l'uso simultaneo con l'acqua di abbeveraggio cui è stato aggiunto cloruro di colina.».	

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
							6. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	

([1]) Sebbene sia espresso in ossido di etilene, il livello di 40 mg si riferisce alla presenza dell'impurità 2-cloroetanolo. Il metodo di analisi richiede che il 2-cloroetanolo sia espresso in questo modo.
([2]) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=it.